

DECRETO n. 2/2019

Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all'art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto la Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Visto la Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) 2011/445 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

Visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis.....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati”;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare:

- l'articolo 3, punto rr), ove si definisce “Organismo Indipendente Ferroviario (OIF)” organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA per lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali l'effettuazione di valutazioni di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica, anche attraverso la stipula di specifici accordi con l'Ente Unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, “ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”;

Visto il decreto ANSF n. 1/2019 del 19.4.2019, concernente “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”;

Visto il decreto ANSF n. 4/2012, del 9.8.2012 “Riordino normativo: Emanazione delle attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”, del “Regolamento per la circolazione ferroviaria” e delle “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”, e in particolare l'allegato A “Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”, che disciplina tra l'altro i compiti dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS);

Visto il Decreto Direttoriale n. 0005823/2013 del 31/07/2013 di riconoscimento quale Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 della Società Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in viale Monza, n. 347 – 20126 Milano;

Visto il Decreto Direttoriale n. 12473 del 25/07/2018 di rinnovo del riconoscimento di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 ed estensione al sottosistema Esercizio e gestione del traffico e al settore

Organismo di attestazione dei soggetti responsabili della manutenzione (SRM) per veicoli diversi da carri" della Società Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in viale Monza, n. 347 – 20126 Milano;

Visto il Decreto Direttoriale n. 12474 del 25/07/2018 di rinnovo del riconoscimento in qualità di Organismo di Valutazione (OdV) secondo il Regolamento 402/2013/UE della Società Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in viale Monza, n. 347 – 20126 Milano”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 9/2011 del 21 ottobre 2011 di riconoscimento quale Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 della Società STEAMCERT S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 - 56122 PISA;

Visto il Decreto Direttoriale n. 5/2012 recante "Estensione del Riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 della Società STEAMCERT S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1- 56122 PISA;

Visto il Decreto Direttoriale n. 09743/2016 del 16/09/2016 di rinnovo di riconoscimento di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 ed estensione al settore Organismo di attestazione dei soggetti responsabili della manutenzione (SRM) per veicoli diversi da carri della Società CERTIFER Italia Srl con sede legale in Via P. Impastato, 3 -56121 – Pisa;

Visto il Decreto Direttoriale n.10840/2016 del 20/10/2016 di riconoscimento di Organismo di Valutazione (OdV) secondo il Regolamento 402/2013/UE della Società CERTIFER Italia Srl con sede legale in Via P. Impastato, 3 -56121 – Pisa;

Visto il Decreto Direttoriale n. 004637/2014 del 03/07/2014 di riconoscimento della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 della Società IIS CERT S.r.l. con sede legale in via Lungobisagno Istria 29/r, -16141 – Genova;

Visto il Decreto Direttoriale n. 013091/2016 del 13/12/2016 di estensione della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 ed estensione al settore Organismo di attestazione dei soggetti responsabili della manutenzione (SRM) per veicoli diversi da carri della Società IIS CERT S.r.l. con sede legale in via Lungobisagno Istria 29/r, -16141 – Genova;

Visto il Decreto Direttoriale n. 006235 del 27/03/2019 di rinnovo della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) della Società IIS CERT S.r.l. con sede legale in via Lungobisagno Istria 29/r, -16141 – Genova;

Visto il Decreto Direttoriale n. 11184/2015 del 22/12/2015 di riconoscimento di Organismo di Valutazione (OdV) secondo il Regolamento 402/2013/UE della

Società IIS CERT S.r.l. con sede legale in via Lungobisagno Istria 29/r, -16141 – Genova;

Visto il Decreto Direttoriale n.5349/2015 del 02/07/2015 di riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 della Società ISARail S.p.A. con sede in via Figliola, 89/c 80040 – San Sebastiano al Vesuvio (NA);

Visto il Decreto Direttoriale n. 2978/2016 del 10/03/2016 di estensione della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 al settore Organismo di attestazione dei soggetti responsabili della manutenzione (SRM) per veicoli diversi da carri della Società;

Visto il Decreto Direttoriale n. 5573/2013 del 23/07/2013 di riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 – 50123 – Firenze”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 13087/2016 del 13/12/2016 di estensione della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 al settore Organismo di attestazione dei soggetti responsabili della manutenzione (SRM) per veicoli diversi da carri della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 – 50123 – Firenze”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 12485 del 25/07/2018 di rinnovo della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 – 50123 – Firenze”.

Visto il Decreto Direttoriale n. 12486 del 25/07/2018 di riconoscimento di Organismo di Valutazione (OdV) secondo il Regolamento 402/2013/UE della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 – 50123 – Firenze”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 0012486 del 25/07/2018 di rinnovo del riconoscimento in qualità di Organismo di Valutazione (OdV) secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 – 50123 – Firenze”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 004029/2015 del 19/05/2015 di riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 della Società RINA Services S.p.A. del con sede in Via Corsica, 12 – 1628- Genova;

Visto il Decreto Direttoriale n. 005358/2016 del 13/05/2016 di estensione del estensione della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 al settore Attestazione ECM veicoli diversi da carri della Società RINA Services S.p.A. del con sede in Via Corsica, 12 – 1628- Genova;

Visto il Decreto Direttoriale n. 4662 del 07-03-2019 riconoscimento di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 della società TÜV Italia S.r.l. con sede legale in Via Mauro Macchi, 27 - 20124 - Milano e sede operativa in via Giosuè Carducci, 125 – 20099 - Sesto S. Giovanni (MI)";

Considerato che tutti i verificatori indipendenti di sicurezza sopracitati hanno riconoscimenti in corso di validità, con scadenza successiva al 16 giugno 2019, ovvero successiva al 1 luglio 2019;

Considerato altresì che il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, prevede a decorrere dal 1 luglio 2019 il passaggio delle c.d. ferrovie isolate sotto il controllo di ANSFISA;

Considerato inoltre che il medesimo decreto legislativo n. 50 del 2019 individua (Art 16 lett r) gli OIF quali organismi di parte terza destinati ad operare per la verifica su applicazioni generiche, anche sulle reti funzionalmente isolate, in maniera analoga alle attività già svolte dai VIS già individuati dall'Art.6 comma h del dlgs 162/2007;

Considerato che il decreto stesso, all'articolo 16, lettera cc), attribuisce ad ANSFISA il compito di riconoscere gli organismi indipendenti di sicurezza (OIF) di cui all'art. 3 punto cc del medesimo decreto legislativo;

Considerato che non risulta ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, le competenze in materia di sicurezza ferroviaria continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 19, del DL 109/2018 e dell'art. 31, comma 6, del Dlgs 50/2019 sopracitati;

Ritenuto necessario individuare tempestivamente, nelle more delle procedure di accreditamento, i soggetti che possono svolgere i compiti dell'organismo di parte terza previsti dall'allegato A del decreto 4/2012, punto 2.5 per i procedimenti già previsti nei D.Lgs. 162/2007 e D.Lgs. 191/2010, la cui attuazione è confermata dal decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50 e dall'emanando decreto di recepimento della Direttiva (UE) n. 797/2016;

Ritenuto necessario garantire dal 1/7/2019 la possibilità di avviare i processi autorizzativi connessi con le reti funzionalmente isolate di cui al DL 16/10/2017 n°148, convertito dalla legge 4/12/2017 n°172;

Ritenuto altresì urgente, in relazione a ciò, procedere all'individuazione di Soggetti operanti nel contesto normativo di riferimento come definito dal decreto ANSF 1/2019 del 24 aprile 2019 e in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) validazione e certificazione di processi e prodotti ferroviari;
- b) valutazione del procedimento di valutazione del rischio in ambito ferroviario;
- c) valutazione di conformità di sistemi di manutenzione;

Decreta

Articolo 1

1. Gli Organismi che alla data 15 giugno 2019 risultano in possesso della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, con abilitazione per il settore “*metodi comuni di sicurezza*”, ovvero di riconoscimento di Organismi di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi secondo il Regolamento (UE) N.402/2013 (OdV) rilasciate da ANSF in relazione alle specifiche competenze per Sottosistemi e Settori possono operare in qualità di OIF. Detti organismi sono tenuti ad operare in qualità e nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi decreti di qualifica.
2. Gli organismi di cui al comma 1 che intendano operare in qualità di OIF presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza corredata di autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di competenza tecnica previsti dal Decreto ANSF n. 1/2019.
3. La conferma del riconoscimento di OIF sarà svolta con le modalità che verranno definite con uno o più provvedimenti emanati da ANSFISA (ovvero da ANSF) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli Organismi che alla data 15 giugno 2019 risultano in possesso della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, con le specifiche attribuzioni definite nei propri decreti di qualifica, possono continuare ad assolvere i compiti stabiliti dall'Allegato A, punto 2.5 del decreto ANSF. N. 4/2012, fino alla data stabilita dall'Autorità di notifica per l'ottenimento dell'accreditamento.

IL DIRETTORE
Ing. Marco D'Onofrio